



## DECRETO AIUTI 200 EURO UNA TANTUM

Decreto-legge n. 50 del 17 MAGGIO 2022 - Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti

In data 17 maggio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, che prevede una nuova misura di sostegno ai redditi, rivolto ad un'ampia platea di cittadini: si tratta di un contributo di € 200,00 erogato una tantum (una volta) che, di fatto, ha l'obiettivo di sostenere le famiglie a livello economico per fronteggiare il caro-vita riscontrato nei primi mesi dell'anno 2022.

Il decreto è in vigore dal 18 maggio 2022.

Di seguito, una tabella riepilogativa:

<b>TIPOLOGIA BENEFICIARIO</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>MODALITA' DI EROGAZIONE</b>	<b>PERIODO DI EROGAZIONE</b>
<b>Lavoro dipendente (art. 31)</b>	<p>a- Non abbiano trattamenti pensionistici in corso;</p> <p>b- Non siano percettori di Reddito di Cittadinanza;</p> <p>c- Nel primo quadrimestre 2022, abbiano beneficiato dello sconto sui contributi stabilito dall'ultima Legge di Bilancio, per almeno un mese. A tal fine, ricordiamo che lo sconto contributivo dello 0,8% spetta a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l'importo di € 2.692,00, maggiorato del rateo di tredicesima.</p>	<p>Direttamente dal datore di lavoro in busta paga, a seguito della dichiarazione da parte del dipendente al datore di lavoro stesso, di:</p> <p>a. Non essere titolare di trattamenti pensionistici in corso di validità;</p> <p>b. Non essere percettore di reddito di cittadinanza.</p> <p>L'importo erogato dal datore di lavoro verrà recuperato nella denuncia UniEmens, secondo le indicazioni che verranno fornite da parte dell'INPS.</p>	<p><i>LUGLIO 2022</i></p>

	<i>N.B. L'indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro.</i>		
<b>Titolari di trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti o di trattamenti di accompagnamento alla pensione (art. 32 comma 1)</b>	<p>Reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore a € 35.000,00 nel corso del 2021.</p> <p>Nel caso in cui la gestione e l'erogazione dei trattamenti indicati non sia gestita dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati avrà l'onere di incaricare l'ente previdenziale che provvederà all'erogazione dell'una tantum in oggetto;</p>	Nel cedolino della pensione, direttamente dall'ente previdenziale;	<i>LUGLIO 2022</i>
<b>Lavoratori domestici (art. 32 comma 8)</b>	Alla data del 18 maggio 2022, abbiano in essere uno più rapporti di lavoro;	Erogato direttamente dall'INPS, previa domanda da parte del dipendente, da presentarsi anche tramite istituti di patronato;	<i>LUGLIO 2022</i>
<b>Percettori di Naspi e Dis-Coll (art. 32 comma 9)</b>	Che percepiscano, nel corso del mese di giugno 2022, la prestazione economica.	Erogato direttamente dall'INPS	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Percettori di indennità di disoccupazione agricola (art. 32 comma 10)</b>	Che percepiscano l'indennità di competenza del 2021.	Erogato direttamente dall'INPS;	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c. (art. 32 comma 11)</b>	<p>a- Contratto attivo al 18 maggio 2022;</p> <p>b- Siano iscritti alla Gestione separata INPS;</p> <p>c- Non abbiano trattamenti pensionistici in corso;</p> <p>d- Abbiano un reddito imponibile IRPEF per l'anno 2021 non superiore a € 35.000,00;</p>	Erogato direttamente dall'INPS, previa domanda.	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>

<b>Lavoratori stagionali e del turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo e dello sport (art. 32 comma 12)</b>	Durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano percepito le indennità previste ex art. 10 commi 1 – 9 del D.L. n. 41/2021 e seguenti modifiche;	Erogato direttamente ed automaticamente dall'INPS	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Lavoratori stagionali (art. 32 comma 13)</b>	Che, nel corso del 2021: a. Abbiano svolto prestazioni di lavoro per almeno 50 giornate; b. Abbiano un reddito imponibile IRPEF non superiore a €35.000,00;	Erogato direttamente dall'INPS, previa domanda	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Lavoratori dello spettacolo (art. 32 comma 14)</b>	Che, nel corso del 2021: a. Abbiano versamenti contributivi per almeno 50 giornate; b. Abbiano un reddito imponibile IRPEF non superiore a €35.000,00.	Erogato direttamente dall'INPS, previa domanda	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Lavoratori autonomi privi di partita IVA (art. 32 comma 15)</b>	Titolari di contratti di lavoro a prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. purché, nel corso del 2021, abbiano almeno un contributo mensile accreditato presso la Gestione separata;	Erogato direttamente dall'INPS, previa domanda	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Incaricati alle vendite a domicilio (art. 32 comma 16)</b>	a. Siano titolari di partita IVA attiva b. Iscrizione alla Gestione separata INPS alla data del 18/05/2022 c. Redditi annui per l'anno 2021 superiori a € 5.000,00	Erogato direttamente dall'INPS, previa domanda	<i>SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELLE DENUNCE UNIEMENS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO</i>
<b>Percettori di reddito di cittadinanza (art. 32 comma 18)</b>	Per i quali, all'interno del nucleo familiare non sia corrisposta l'indennità prevista in uno dei casi di cui ai punti precedenti.	Erogato direttamente dall'INPS	<i>LUGLIO 2022, UNITAMENTE ALLA RATA MENSILE</i>

Le tempistiche e le modalità di erogazione del bonus di cui ai commi 9 – 16 dell'art. 32 del decreto in commento saranno definite con successive comunicazioni da parte dell'INPS.